FAI – FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI

STATUTO

FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani

(coordinato con lo Statuto della FAI
approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 aprile 2008)

FAI – FEDERAZIONE APICOLTORI ITALIANI

FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

Costituzione- Denominazione- Sede

Promossa dalla FAI-Federazione Apicoltori Italiani è costituita la federazione Interprovinciale degli apicoltori denominata "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" con sede C/o I.T.A.S. A.Tosi a Codogno (LO) in Viale Marconi, 60

Essa concorre a costituire la FAI – Federazione Apicoltori Italiani a norma dell'art. 4 dello Statuto della FAI, conservando rispetto ad essa la propria autonomia economica e patrimoniale.

Art. 2

Scopi

La "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" è un'Associazione a carattere professionale e sindacale, a vocazione generale, a indirizzo agricolo, ambientale, sociale, culturale.
Non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che ne condividono, aderendovi, gli scopi organizzativi.
Essa svolge la sua attività in tutto il territorio Interprovinciale dove si propone di attuare le iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento dell'apicoltura Interprovinciale e alla valorizzazione dei prodotti apistici di qualità da questa derivati così come previsto dalla Legge n. 313/2004 per la "Disciplina dell'Apicoltura", all'impiego dell'apicoltura nell'ambito della multifunzionalità.

La "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori" Italiani ha quale scopo organizzativo il perseguimento e l'attuazione degli articoli 1 e 3 dello Statuto nazionale della FAI. Più precisamente:

a) Rappresentare, in tutte le sedi, l'apicoltura Interprovinciale come attività utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale e garantire, attraverso essa, l'impollinazione naturale e la biodiversità vegetale ed animale con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Ligustica) e delle popolazioni di api autoctone;
b) promuovere l'incremento e il perfezionamento dell'apicoltura, svolgendo opera tra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api e le cause avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione e all'aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell'apicoltura anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo e qualificativo della produzione agricola attraverso l'azione impollinatrice delle api;
c) operare in collaborazione con i competenti uffici dell'Unione Europea, delle Amministrazioni Provinciali e Regionale, degli Enti locali e della FAI – Federazione Apicoltori Italiani;
d) tutelare gli interessi economici degli apicoltori anche nei confronti dei competenti Organi dell'Amministrazione pubblica e delle Organizzazioni o Enti che comunque possano avere rapporti con l'apicoltura;
e) adempiere, secondo le nome impartite dall'Amministrazione pubblica interessata, ai compiti e alle funzioni delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
f) adempiere al dettato dell'articolo 6 della legge 313/2004 per la Disciplina dell'Apicoltura, raccogliendo le denuncie di alveari, a qualunque titolo detenuti dagli apicoltori presenti sul territorio, soci e non soci della Federazione, collaborando con le Autorità e gli uffici sanitari competenti;
g) promuovere la costituzione di organismi collaterali per l'eventuale gestione di attrezzature per il miglioramento della produzione, per la raccolta, la conservazione , la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'apicoltura ivi comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati;
h) assistere gli associati e provvedere, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto in Italia o all'estero di materie prime e di attrezzature necessarie agli allevamenti;
i) favorire, d'intesa con gli enti economici e commerciali interessati, la formazione di imprese, società, cooperative, associazioni, comitati per la valorizzazione dei prodotti derivanti dall'apicoltura e per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la conduzione degli

allevamenti;

j) promuovere accordi onde assicurare agli apicoltori un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione apistica;
k) promuovere e incoraggiare studi e ricerche dirette a risolvere particolari problemi tecnici ed economici dell'apicoltura, in collaborazione e d'intesa con le Amministrazioni competenti, con gli Istituti di ricerca e di sperimentazione, con altre Organizzazioni interessate curandone la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
l) promuovere e facilitare, d'intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione e l'attuazione dell'azione di profilassi e lotta contro le malattie degli alveari e le cause avverse;
m) stipulare accordi ed intese di collaborazione con Organizzazioni nazionali ed estere;
n) promuovere ed eventualmente organizzare corsi didattici, congressi, convegni, riunioni, concorsi, manifestazioni e rassegne;
o) assicurare, quale organo di rappresentanza dei propri associati,la continuità dei necessari contatti con l'Amministrazione regionale e provinciale con le Organizzazioni agricole e con qualsiasi altro Ente;
p) promuovere accordi con organismi specificatamente competenti ed autorizzati ai sensi delle vigenti normative, per la copertura assicurativa degli allevamenti contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile e per gli altri rischi derivanti dall'esercizio dell'attività apistica;
q) promuovere e coordinare studi e ricerche nel settore dell'apicoltura e per il perseguimento dei fini sociali anche attraverso opportune attività editoriali;
r) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele;
s) valorizzare, incrementare, migliorare e disciplinare la produzione proveniente dall'esercizio dell'apicoltura e principalmente nei confronti dei propri soci che svolgano la loro attività nel settore dell'agricoltura e specificamente nell'apicoltura;
t) promuove tutto quanto possa rientrare nel rapporto ape/ambiente;
u) promuovere e incrementare le attività didattiche;
v) organizzare l'accoglienza dei volontari del servizio civile, le attività di recupero sociale attraverso l'allevamento delle api, le azioni di recupero degli sciami;
w) promuovere e incrementare le attività turistiche, gastronomiche e culturali, integrandole mediante l'offerta di prodotti apistici del territorio e la loro rappresentanza in fiere, mercati e altri eventi istituzionali;
x) tutelare e promuovere, presso i consumatori, l'immagine e la qualità del miele nazionale, anche attraverso il sigillo di origine e garanzia: "FAI – Miele Italiano";
y) promuovere presso gli Apicoltori associati, attraverso le buone pratiche

apistiche, indirizzi produttivi di eccellenza volti a valorizzare l'identità territoriale e la salubrità del miele italiano e locale e degli altri prodotti dell'alveare;

z) effettuare tutto quanto altro possa essere ritenuto utile nell'interesse dell'apicoltura locale, regionale, italiana e comunitaria.

Art. 3

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, la "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella della FAI e delle altre Federazioni provinciali, ove esistenti, della propria regione, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente Statuto;

2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della FAI – Federazione Apicoltori Italiani

TITOLO II

ASSOCIATI , LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 4

Associati

Possono far parte della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani":

a) gli apicoltori di qualsivoglia dimensione aziendale e natura giuridica;

b) i tecnici ed esperti apistici, e agricoli;

c) i privati, le società, gli enti, le associazioni, i consorzi, le organizzazioni dei produttori, le cooperative, interessati ai problemi apistici, agricoli, ambientali, turistici e culturali che, essendo interessati agli scopi statutari, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative sociali;

d) i Parchi naturali, le Riserve e le Aree Protette nel cui territorio siano avviate attività di interesse apistico ed autorizzati gli insediamenti di Apicoltori.

Art. 5

Ammissione

a) per essere ammesso alla "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" in qualità di socio bisogna presentare domanda su modulo appositamente predisposto;
b) l'appartenenza alla "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" comporta per il socio l'obbligo di osservarne lo Statuto e di uniformarsi alle sue direttive.

Art. 6

Quote sociali

Ogni socio dovrà contribuire alla vita della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" versando una quota sociale annua.
Tale quota è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Possono essere richiesti eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente;
b) per esclusione dovuta a gravi inadempienze statutarie, ed azioni che ledano i principi fondamentali che sono alla base della vita e degli orientamenti dell'Associazione.

Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea.

Art. 8

Obblighi della Federazione Interprovinciale verso la FAI-Federazione Apicoltori Italiani

L'appartenenza alla FAI – Federazione Apicoltori Italiani comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo Statuto ed al regolamento della FAI;
- osservare lo Statuto ed il regolamento della FAI
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della FAI;

- adottare il logo della FAI e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;

- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi della FAI.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, la "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla FAI, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorché la "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della FAI o che comunque possano interessare altre Associate FAI o recare a queste pregiudizio, la Federazione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza nazionale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, la "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" indice una Assemblea alla quale deve essere invitato il Presidente FAI, che può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 9

Inosservanza degli obblighi della Federazione Regionale

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto FAI, da parte della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani", il Presidente FAI propone la convocazione di un'assemblea straordinaria della Federazione Regionale, affinché questa esamini le eventuali inadempienze. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive nazionali il Consiglio Direttivo FAI, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani":

a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della FAI – Federazione Apicoltori Italiani;

b) la sospensione del diritto di voto negli organi di rappresentanza nazionali;

c) la proposta all'Assemblea nazionale di deliberare l'espulsione dalla FAI – Federazione Apicoltori Italiani. In tal caso ne deriva la immediata sospensione della possibilità di fruire del logo della FAI e del nome in esteso o acronimo

che sia.

Qualora nella "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" si verifichino disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste sia investita la FAI, il Presidente nazionale su delibera del Consiglio Direttivo, può nominare un Ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verifichino situazioni particolarmente gravi o palesi carenze nell'attività della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani", il Presidente nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo, nomina un Commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento della "FAI (nome regione) - Federazione Apicoltori Italiani" nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva FAI su richiesta motivata.

Art. 10

Perdita della qualità di associato alla FAI – Federazione Apicoltori Italiani

La "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" perde la qualità di associata:

a) per lo scioglimento della Federazione Interprovinciale;

b) per recesso;

c) per espulsione da parte della FAI a norma dello Statuto nazionale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della FAI di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto, attribuendo ad essa la facoltà di utilizzo del logo FAI e della ragione sociale "FAI LODI E MILANO- Federazione Apicoltori Italiani"

TITOLO III

ORGANI DELLA FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani

Art. 11

Organi della Federazione Regionale

Sono organi della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani":

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

I componenti degli organi della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani", devono essere soci della Federazione Interprovinciale stessa.

Art. 12

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" è composta dal Presidente della Federazione Regionale, dai Presidenti delle Organizzazioni ed Enti associati o loro delegati e dai singoli Associati.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta. Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

Le Organizzazioni ed Enti Associati di cui alla lettera c) dell'art.4 hanno diritto, in Assemblea, ad un voto.

Art. 13

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.
All'Assemblea ordinaria è invitato il Presidente nazionale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 14

Convocazione e Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza, oppure mediante fax, posta elettronica, annuncio sull'organo di stampa della Federazione Interprovinciale o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza.
Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto alla metà.

Art. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono le stesse stabilite dall'art. 14 dello Statuto FAI.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani". In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla FAI - Federazione Apicoltori Italiani.

Art. 16

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea

1) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

2) la determinazione delle direttive generali dell'attività della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" nell'ambito ed in armonia con le direttive nazionali;

3) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

4) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" e la nomina dei liquidatori;

5) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;

Art. 17

Costituzione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

a) dal Presidente della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani";

b) dal Vice Presidente della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani";

c) da almeno (5) Consiglieri soci della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18

Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani".
Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di tre giorni. Sono comunque valide, anche in mancanza di convocazione, le riunioni a cui partecipano tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica.

Art. 19

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo eleggere il Presidente.
Il Consiglio delibera sugli affari di ordinaria amministrazione dando attuazione alle delibere dell'Assemblea e su tutte le questioni di carattere generale che interessano la vita dell'Associazione, approva inoltre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio delibera l'elezione dei delegati partecipanti all'Assemblea della FAI – Federazione Apicoltori Italiani.
E' compito del Consiglio deliberare il Regolamento attuativo del presente statuto e le norme di disciplina della vita associativa.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attraverso l'istituto della cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Art.20

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Al Presidente compete:

a) la nomina di uno o più Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo;
b) far rispettare il presente Statuto;
c) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) presiedere le adunanze sociali;
e) assumere in via d'urgenza le facoltà dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo salvo ratifica successiva da parte di diretti Organi;
f) rappresentare la FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" davanti a terzi in giudizio;
g) detenere la firma sociale.

Il Presidente della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" partecipa di diritto all'Assemblea nazionale della FAI - Federazione Apicoltori Italiani.
Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente all'uopo designato.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, o ad altri membri del Consiglio Direttivo, alcune delle sue attribuzioni.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 21

Patrimonio

Il Patrimonio della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani";

b) dalle quote di iscrizione degli Associati;

c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali.

Art. 22

Entrate

Le entrate della FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" sono costituite:

a) dai contributi annuali degli Associati e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'assemblea;
b) da eventuali contributi derivanti da programmi comunitari, nazionali, regionali o territoriali;
c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
d) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie;
e) dagli eventuali contributi autorizzati e concessi da vari Enti pubblici e privati;
f) dagli altri proventi di attività svolte in conformità con gli scopi della Federazione Interprovinciale "FAI LODI E MILANO- Federazione Apicoltori Italiani" e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 23

Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il conto consuntivo ed il bilancio preventivo elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

TITOLO V

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI STATUTARIE SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE

Art. 24

Approvazione statuto

Il presente Statuto acquista validità con la sua approvazione da parte dell'Assemblea della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" e dopo la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo della FAI - Federazione Apicoltori Italiani.

Il presente Statuto e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani", deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Consiglio Direttivo nazionale della FAI-Federazione Apicoltori Italiani.

Art. 25

Modificazioni statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea.

Art.26

Scioglimento della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani"

Lo scioglimento della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani" deve essere sottoposto preventivamente al Consiglio Direttivo nazionale della FAI - Federazione Apicoltori Italiani che verifica l'eventuale necessità di nominare un Commissario per la ripresa dell'attività o per le procedure di scioglimento.

Art. 27

Liquidazione

Qualora venga deliberato lo scioglimento della "FAI LODI E MILANO - Federazione Apicoltori Italiani", il Commissario ha facoltà di nominare un collegio di liquidatori, composto da tre membri, previa consultazione del Presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani. Il collegio di liquidatori devolverà l'eventuale patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione – Sede **pag 2**
Art. 2 - Scopi **pag 2**
Art. 3 - Realizzazione degli scopi **pag 5**

TITOLO II – ASSOCIATI, LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 4 – Associati **pag 5**
Art. 5 - Ammissione **pag 6**
Art. 6 - Quote sociali **pag 6**
Art. 7 - Perdita della qualità di socio **pag 6**
Art. 8 - Obblighi della Federazione Interprovinciale verso la FAI – Federazione Apicoltori Italiani **pag 6**
Art. 9 - Inosservanza degli obblighi della Federazione Interprovinciale **pag 7**
Art. 10 - Perdita della qualità di associato alla FAI – Federazione Apicoltori Italiani **pag 8**

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE

Art. 11 - Organi della Federazione **Interprovinciale** **pag 9**
Art. 12 - Composizione dell'Assemblea **pag 9**
Art. 13 - Adunanze dell'Assemblea **pag 9**
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea **pag 10**
Art. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea **pag 10**
Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea **pag 10**
Art. 17 - Costituzione e durata del Consiglio Direttivo **pag 11**
Art. 18 - Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo **pag 11**
Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo **pag 12**
Art. 20 - Il Presidente **pag 12**

TITOLO IV - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 21 - Patrimonio **pag 13**
Art. 22 - Entrate **pag 13**
Art. 23 - Bilanci **pag 14**

TITOLO V – APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE

Art. 24 – Approvazione statuto **pag 14**
Art. 25 – Modificazioni statutarie **pag 14**
Art. 26 - Scioglimento della Federazione Interprovinciale **pag 14**
Art. 27 - Liquidazione **pag 14**